

Consiglio regionale della Campania

Progetto di legge statutaria:

“Statuto della Regione Campania”

Parte I

Titolo I Principi fondamentali

- Art. 1 Principi fondamentali*
- Art. 2 La Regione Campania*
- Art. 3 Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà*
- Art. 4 Integrazione europea*
- Art. 5 Principio di eguaglianza*
- Art. 6 Diritto al lavoro*
- Art. 7 Iniziativa economica e coesione economico-sociale*
- Art. 8 Finalità ed obiettivi*

Titolo II Regione, Unione Europea e rapporti internazionali

- Art. 9 Regione e disciplina comunitaria ed internazionale*

Titolo III Partecipazione, trasparenza e referendum

- Art. 10 Partecipazione e pubblicità*
- Art. 11 Iniziativa legislativa dei cittadini, degli Enti locali, del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*
- Art. 12 Referendum abrogativo*
- Art. 13 Referendum consultivi*
- Art. 14 Petizioni, voti, istanze e richieste*
- Art. 15 Difensore Civico Regionale e Garante Regionale dell'infanzia e dell'adolescenza*

Titolo IV Rapporti Regioni-Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

- Art. 16 Rapporti Regione-Enti locali*
- Art. 17 Attività di interesse generale*
- Art. 18 Sviluppo omogeneo del territorio regionale*
- Art. 19 Il Consiglio delle Autonomie locali*
- Art. 20 Le funzioni del Consiglio delle Autonomie locali*
- Art. 21 Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro*

Parte II

Titolo V Gli Organi della Regione

Capo I Il Consiglio regionale

- Art. 22 Principi fondamentali*
Art. 23 Organi della Regione
Art. 24 Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni
Art. 25 Modalità di elezione, durata della legislatura, ineleggibilità ed incompatibilità
Art. 26 I Deputati Regionali
Art. 27 Norme sulla chiarezza dei testi normativi
Art. 28 Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'interrogazione a risposta immediata. La funzione di indirizzo politico di controllo
Art. 29 Il dibattito annuale sullo "stato della Regione"
Art. 30 Indennità, rimborsi e forme di previdenza
Art. 31 Statuto dell'opposizione
Art. 32 Prima seduta del Consiglio regionale
Art. 33 Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
Art. 34 Attribuzioni del Presidente del Consiglio
Art. 35 Ufficio di Presidenza
Art. 36 Regolamenti del Consiglio
Art. 37 Sedute del Consiglio
Art. 38 Gruppi consiliari
Art. 39 Commissioni permanenti
Art. 40 Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti
Art. 41 Funzioni deliberanti delle Commissioni permanenti
Art. 42 Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti
Art. 43 Commissioni d'inchiesta
Art. 44 Commissioni speciali
Art. 45 Accesso alle informazioni

Capo II Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

- Art. 46 Il Presidente della Giunta regionale*
Art. 47 Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
Art. 48 Nomine
Art. 49 Questione di fiducia
Art. 50 Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale
Art. 51 Attribuzioni della Giunta regionale
Art. 52 Mozione di sfiducia, mozione di sfiducia individuale, censura individuale e plurima

Titolo VI

Procedimenti di formazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti

<i>Art. 53</i>	<i>Iniziativa legislativa</i>
<i>Art. 54</i>	<i>Procedimento legislativo</i>
<i>Art. 55</i>	<i>Promulgazione e pubblicazione</i>
<i>Art. 56</i>	<i>Potestà regolamentare</i>
<i>Art. 57</i>	<i>Regolamenti delegati. Delegificazione e testi unici</i>
<i>Art. 58</i>	<i>Regolamenti semi-indipendenti</i>
<i>Art. 59</i>	<i>Regolamenti presidenziali ed assessorili</i>

Parte III

Titolo VII

Finanze, bilancio e programmazione

Capo I

Autonomia e risorse finanziarie

<i>Art. 60</i>	<i>Autonomia finanziaria</i>
<i>Art. 61</i>	<i>Mutui e obbligazioni</i>

Capo II

La Programmazione

<i>Art. 62</i>	<i>Atti della programmazione</i>
<i>Art. 63</i>	<i>La contabilità regionale</i>
<i>Art. 64</i>	<i>Il Documento di programmazione economico- finanziario</i>
<i>Art. 65</i>	<i>La legge finanziaria</i>
<i>Art. 66</i>	<i>Il bilancio</i>
<i>Art. 67</i>	<i>Conto consuntivo</i>
<i>Art. 68</i>	<i>Attività di controllo</i>

Titolo VIII

Ordinamento amministrativo

Capo I

Principi dell'attività amministrativa

<i>Art. 69</i>	<i>Le funzioni amministrative regionali</i>
<i>Art. 70</i>	<i>Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso</i>
<i>Art. 71</i>	<i>La separazione tra politica e amministrazione</i>

Capo II

Principi di organizzazione

<i>Art. 72</i>	<i>Le fonti sull'organizzazione regionale</i>
----------------	---

<i>Art. 73</i>	<i>La dirigenza regionale</i>
<i>Art. 74</i>	<i>Il personale dipendente</i>
<i>Art. 75</i>	<i>Le agenzie regionali</i>
<i>Art. 76</i>	<i>L'istituzione di enti e di aziende regionali</i>
<i>Art. 77</i>	<i>Le partecipazioni societarie</i>

Parte IV

Titolo IX Strumenti di garanzia

<i>Art. 78</i>	<i>Consulta statutaria</i>
----------------	----------------------------

Titolo X Norme transitorie e finali

<i>Art. 79</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>
<i>Art. 80</i>	<i>Norma provvisoria</i>

TITOLO I

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica Italiana e nel quadro dei principi di adesione all'Unione Europea. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni sulla base dei principi contenuti nella Costituzione e nello Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario ed internazionale.
2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello Stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di eguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani ed esercitando un sostegno operoso alla ricerca della pace nel mondo. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori comuni, nel rispetto delle diversità e delle minoranze.
3. La Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e delle associazioni intermedie alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

Art. 2

La Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.
2. Napoli è il capoluogo della Regione.
3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 3

Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell'unità nazionale e dei principi costituzionali, conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale cooperazione.
2. La Regione promuove con le altre Regioni forme di collaborazione per la cura di interessi regionali che si riflettono al di fuori del proprio territorio.

Art. 4

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea ispirato ai principi dello Stato di diritto con particolare riferimento ai valori di libertà, democrazia e giustizia sociale, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di sussidiarietà. Essa partecipa alla formazione degli atti normativi comunitari, utilizzando gli strumenti previsti dalla Costituzione, dai Trattati comunitari e dal presente Statuto.

Art. 5

Principio di eguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà ed eguaglianza sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni comunitarie ed internazionali, come sviluppati anche dalla giurisprudenza costituzionale, comunitaria ed internazionale, ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.
2. La Regione si impegna a rimuovere gli ostacoli economici, sociali, culturali determinati dalle differenze etniche e dalle discriminazioni di genere.

Art. 6

Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto, di uomini e di donne, ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possano limitarlo o impedirlo.
2. La Regione si impegna ad assicurare le condizioni per il diritto al lavoro dei propri cittadini ed a quelli provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, incentiva la massima occupazione, tutela i diritti dei lavoratori e cura la formazione professionale, anche al fine di favorire l'inserimento dei disabili nella Società e nel lavoro ed assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.
3. La Regione opera affinché ai giovani in età di lavoro siano garantite idonee condizioni di lavoro e per la protezione contro ogni lavoro che possa minarne la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

Art. 7

Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione riconosce e promuove la libertà e l'attività di impresa conformemente alla Costituzione, al diritto comunitario ed alla legislazione statale nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione opera affinché lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza siano regolati al fine di garantire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali e la coesione economico-sociale.
3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Art. 8

Finalità e obiettivi

1. La Regione, nel rispetto della sua storia, della sua tradizione e della sua eredità culturale di luogo di incontro di civiltà nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa per favorire:
 - a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, la riduzione in schiavitù e contro ogni forma di tratta degli esseri umani, nei confronti di donne, uomini e bambini;
 - b) l'accrescimento per ciascuna persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita, in base alle proprie possibilità e preferenze in contesti liberamente scelti ed intersoggettivamente condivisi;
 - c) il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica;
 - d) il divieto delle pratiche eugenetiche finalizzate alla selezione delle persone, il divieto di commercio del corpo umano o di sue parti, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani;
 - e) il riconoscimento del principio che il patrimonio genetico di ciascun individuo è bene indisponibile;
 - f) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia ed alle unioni familiari, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;
 - g) la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la pari opportunità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica; nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive e di governo, rinviando alla legge la previsione dell'obbligo che entrambi i sessi siano rappresentati nelle nomine di competenza regionale;
 - h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;
 - i) il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;
 - j) la promozione e valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

- k) il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi;
- l) la tutela delle diversità culturali, religiose e linguistiche;
- m) la realizzazione di un sistema regionale integrato di attività a servizio dei diritti sociali, anche in collegamento con iniziative dei cittadini, singoli e associati. Tale sistema dovrà, in ogni caso, garantire a tutti e ad eguali condizioni un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- n) la tutela della salute nella definizione ed attuazione di politiche tese a garantire, ad eguali condizioni, un livello elevato di protezione;
- o) l'effettiva tutela dei diritti sociali dei lavoratori nei casi di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, anche mediante la realizzazione e gestione, senza oneri finanziari aggiuntivi, di servizi regionali complementari a quelli statali;
- p) la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, ed il superamento delle diseguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
- q) il legame con i campani emigrati nel mondo;
- r) la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, nel rispetto della Costituzione, della giurisprudenza costituzionale, dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale;
- s) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi comunitari e dell'ordinamento internazionale.
- t) la pace e la cooperazione per lo sviluppo dei popoli;
- u) la disciplina delle attività sportive;
- v) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, in particolare per motivi legati allo stato civile, alla religione, alle opinioni personali;
- w) la più ampia ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute, alla qualità dello sviluppo sociale ed economico, all'accrescimento delle conoscenze e dei saperi.
- x) il conferimento ai Comuni, Province e Città Metropolitane di tutte le funzioni non riconducibili ad esigenze unitarie regionali, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Titolo II

Regione, Unione Europea e rapporti internazionali

Art. 9

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:

- a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;
- b) realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione Europea per l'esercizio delle proprie funzioni;
- c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali;
- d) conclude accordi con Stati e intese con Enti Territoriali interni ad altro Stato.

Titolo III

Partecipazione, trasparenza e referendum

Art. 10

Partecipazione e pubblicità

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi sul territorio regionale.
2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità, per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.
3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti alla applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURC).

Art. 11

Iniziativa legislativa dei cittadini, degli Enti locali, del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata secondo le disposizioni dello Statuto ed è disciplinata dalla legge regionale.

2. L'iniziativa legislativa dei cittadini è ammessa quando la stessa è sottoscritta da almeno 10.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione ed è proposta mediante la formulazione di un progetto di legge redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
3. L'iniziativa legislativa inoltre appartiene ai singoli Consigli provinciali e Comunali dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a 50.000 abitanti.
4. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 2 e 3 non è ammessa nei seguenti casi: modifica o revisione dello Statuto regionale, leggi tributarie e di bilancio, legge finanziaria regionale.
5. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle Autonomie locali su materie riguardanti gli Enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.
6. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

Art. 12

Referendum abrogativo

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale quando lo richiedono almeno 150.000 elettori della Regione o almeno 5 Consigli comunali che rappresentino una popolazione complessiva di almeno 200.000 abitanti, ovvero almeno due Consigli provinciali.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum abrogativo non è, in ogni caso, ammesso per le seguenti leggi: leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, dell'ambiente e di status dei Deputati Regionali; leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea; leggi di modifica o revisione statutaria.

Art. 13

Referendum consultivi

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.
2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni.
3. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo

Art. 14

Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.
2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali, nonché enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

Art. 15

Difensore Civico Regionale e Garante Regionale dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Con legge regionale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri, sono istituiti gli uffici del Difensore Civico Regionale e del Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori.
2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, garantendo la sua indipendenza.

TITOLO IV

Rapporti Regioni-Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

Art. 16

Rapporti Regione- Enti locali

1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province e le Città metropolitane, concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le

funzioni amministrative ai sensi dell'art.118 della Costituzione ed il potere regolamentare ai sensi dell'art.117, comma 6 della Costituzione.

2. In attuazione dell'art.118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale, sono conferite con legge regionale, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, enunciando espressamente i principi che costituiscono fondamento giuridico dell'attività normativa ed amministrativa degli enti locali.
3. La Regione trasferisce, agli enti locali, il personale necessario e una quota delle sue entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni conferite e delegate agli enti locali.
4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità Montane e dell'unione tra Comuni.

Art. 17

Attività di interesse generale

1. La Regione e gli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 18

Sviluppo omogeneo del territorio regionale

1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli Comuni.

Art. 19

Il Consiglio delle Autonomie locali

1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, il Consiglio delle Autonomie locali, organo di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province e delle comunità montane..
2. Il Consiglio è composto da 40 membri. Ne fanno parte di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci delle Città capoluogo.
3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti membri del Consiglio delle Autonomie locali, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle Autonomie locali, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed i suoi bilanci sono pubblicati sul B.U.R.C..

Art. 20

Le funzioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulle proposte di legge attinenti gli enti locali nonché su quelle relative alla istituzione di enti regionali, al conferimento o delega di funzioni e delle relative risorse, al documento di programmazione economico-finanziaria, al bilancio;
 - c) sul programma regionale di sviluppo;
 - d) sui regolamenti e sugli atti di carattere generale della Giunta e del Consiglio regionale concernenti gli enti locali.
2. Decorsi venti giorni dal ricevimento degli atti, i pareri di cui al comma 1 si hanno per acquisiti in senso favorevole..
3. La proposta sulla quale il Consiglio delle Autonomie locali abbia espresso parere contrario può essere approvata dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione, sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle Autonomie locali che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli enti locali, promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 10.
7. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali possono essere sentiti dalle Commissioni consiliari e sono consultati dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

Art. 21

Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali nonché degli organismi che, senza scopo di lucro, perseguono finalità sociali.
2. Il CREL ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.
3. Il CREL esprime pareri alla Giunta e al Consiglio regionale su loro richiesta.

PARTE II

Titolo V

Gli Organi della Regione

Capo I

Il Consiglio regionale

Art. 22

Principi fondamentali

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo Statuto, in armonia con la Costituzione e nel rispetto del principio democratico e della separazione dei poteri.
2. Il Consiglio regionale esprime la centralità politico-istituzionale della Regione.

Art. 23

Organi della Regione

Sono organi della Regione:

- a) il Consiglio regionale
- b) la Giunta regionale
- c) il Presidente della Giunta regionale.

Art. 24

Il Consiglio regionale e le sue attribuzioni

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione.
2. A norma dello Statuto e del proprio Regolamento Interno, il Consiglio Regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Commissioni ed i Gruppi Consiliari.
3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e regolamentare e le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce e concorre nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
4. Il Consiglio, inoltre:
 - a) approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla Giunta regionale;
 - b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
 - c) approva, nei modi previsti dalla legge regionale di contabilità, la legge finanziaria;
 - d) approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale;
 - e) autorizza l'esercizio provvisorio;
 - f) delibera con legge, in armonia con la Costituzione e secondo i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - g) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi anche sopravvenuti, dei Consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e di componenti la Giunta regionale;
 - h) approva le leggi ed i regolamenti di attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria;
 - i) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della Giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;
 - j) esercita il controllo nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio sulla attività della Giunta e valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;
 - k) cura la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione;
 - l) propone e vota mozioni di sfiducia e di censura nei confronti degli Assessori;
 - m) delibera l'istituzione di enti, aziende regionali, agenzie regionali e società, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;
 - n) sottopone a verifica l'attività dell'amministrazione regionale;
 - o) delibera sulla partecipazione a consorzi e società;

- p) approva con legge, secondo i modi e le procedure di cui al presente Statuto, il conto consuntivo. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle aziende regionali, delle agenzie regionali, comunque dipendenti dalla Regione;
- q) autorizza le intese della Regione con altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
- r) approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di delega della potestà regolamentare alla Regione;
- s) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- t) delibera sulle richieste di referendum e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- u) può presentare proposte di legge, anche costituzionali, alle Camere;
- v) elegge i membri della Consulta statutaria.

Art. 25

Modalità di elezione, durata della legislatura

1. Il Consiglio regionale è costituito da 80 Deputati, compreso il Presidente e il candidato a Presidente che ha conseguito la seconda cifra elettorale, eletti a suffragio universale e diretto, secondo la legge elettorale approvata a maggioranza dei tre quinti dei componenti il Consiglio.
2. La legislatura dura cinque anni, salvo diversa previsione della legge statale di principio.
3. La legge elettorale, nel rispetto dei principi fissati con legge statale, mira ad agevolare la formazione di stabili e chiare maggioranze nel Consiglio regionale, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze e la parità di accesso tra donne e uomini.
4. In ottemperanza al principio di cui al comma 3, la legge elettorale contempla:
 - a) la previsione di un premio di maggioranza da attribuire alla lista o alle liste facenti parte della coalizione vincente;
 - b) la garanzia della rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali;
 - c) un sistema elettorale, con voto di preferenza e con sbarramento.

Art. 26

I Deputati regionali

1. I Deputati regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Deputati regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
3. La disciplina dell'insindacabilità dei Consiglieri regionali è rimessa alla legge regionale.
4. I Deputati regionali sono titolari del potere di iniziativa legislativa.
5. I Deputati regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.
6. Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale.

Art. 27

Norme sulla chiarezza dei testi normativi

1. Le normative regionali debbono caratterizzarsi per la chiarezza e semplicità dei testi.
2. Al fine di assicurare la qualità dei testi normativi, il Regolamento ne disciplina le modalità di redazione.

Art. 28

Interrogazioni, interpellanze e mozioni. L'interrogazione a risposta immediata. La funzione di indirizzo politico di controllo

1. I Deputati regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni, alle quali la Giunta Regionale ha l'obbligo di rispondere tempestivamente. Essi hanno altresì diritto di ricevere dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta, nonché dagli uffici regionali e da quelli degli enti istituiti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite, nei casi previsti dalla legge.
2. È previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.
3. Il Regolamento Consiliare disciplina gli aspetti procedurali degli istituti di cui al presente articolo, garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.

Art. 29

Il dibattito annuale sullo "stato della Regione"

1. La legge regionale determina le modalità di svolgimento della discussione annuale sullo "stato della Regione", avente ad oggetto la politica generale della Giunta, anche al fine di contribuire alla costruzione di una opinione pubblica regionale.

Art. 30

Indennità, rimborsi e forme di previdenza

1. La legge regionale determina la misura dell'indennità ed i rimborsi spettanti ai Deputati regionali e le relative forme di previdenza.
2. Lo Status dei Deputati regionali, fermo restando, quanto disposto dal comma precedente, è equiparato a quello dei Parlamentari Nazionali.

Art. 31

Statuto dell'opposizione

1. Ciascun Deputato Regionale dichiara la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.
2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del Consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni di inchiesta.
3. All'opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo.
4. Il Regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge o regolamentari da porre all'ordine del giorno del Consiglio su richiesta dell'opposizione.
5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione.
6. Nell'ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell'opposizione.
7. Il Regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.

Art. 32

Prima seduta del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione. Assume la Presidenza il Deputato più anziano d'età. Fungono da Segretari i due Deputati più giovani di età.

Art. 33

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente, due Vice-Presidenti, due Segretari e due Questori i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, assicurando in entrambi i casi la rappresentanza dell'opposizione.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei Deputati nella seconda votazione. Qualora nella seconda votazione nessun candidato abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due

candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. E' proclamato eletto il Deputato che consegue il maggior numero dei voti.

3. Alla elezione dei due Vice-Presidenti, dei due Segretari e dei due Questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun Deputato vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

4. Il Consiglio Regionale può revocare il Presidente del Consiglio, i Vice-Presidenti, i Segretari ed i Questori, congiuntamente o separatamente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal Regolamento e nel rispetto del principio di rappresentanza della minoranza.

5. Il Consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

Art. 34

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento consiliare e lo presiede. Assicura la regolarità delle sedute ed il buon funzionamento dei lavori.
2. Nel rispetto dei diritti dell'opposizione, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e l'Ufficio di Presidenza, il Presidente formula l'ordine del giorno e, d'intesa con i capigruppo, provvede alla costituzione e all'insediamento delle Commissioni consiliari, di cui coordina l'attività.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

Art. 35

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio, secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.
2. L'Ufficio di Presidenza definisce il calendario dei lavori del Consiglio, secondo le indicazioni della conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti i Presidenti delle Commissioni consiliari, secondo le norme del Regolamento consiliare.

3. L'Ufficio di Presidenza, integrato da un esponente per ciascuno dei Gruppi consiliari non rappresentati nell'Ufficio, svolge le funzioni di "Giunta per il regolamento" e di "Giunta delle elezioni". Il funzionamento e gli aspetti procedurali sono disciplinati con Regolamento consiliare.
4. La "Giunta delle elezioni" giudica sui titoli di ammissione dei Consiglieri.

Art. 36

Regolamenti del Consiglio

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica i propri Regolamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 37, comma 4. Essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, denominato Regolamento consiliare, disciplina, nel rispetto dei diritti delle opposizioni, le modalità di organizzazione dei lavori del Consiglio e dei suoi organi interni e della gestione delle proprie risorse.

Art. 37

Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, secondo il calendario definito dall'articolo 35, comma 2, del presente Statuto.
2. Si riunisce, altresì, in via straordinaria, su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal Regolamento consiliare.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide a condizione che sia presente almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Tranne i casi in cui sia prevista dal presente Statuto o dal Regolamento consiliare una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 38

Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi consiliari che devono comunque essere composti da almeno cinque Deputati. Possono essere costituiti anche Gruppi con almeno tre

Deputati, purché aventi la stessa denominazione di liste che hanno preso parte alle elezioni regionali o che siano rappresentate in Parlamento.

2. I Consiglieri regionali che non facciano parte dei Gruppi costituiti ai sensi del comma precedente formano un unico Gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale, il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle singole componenti che siano emanazione di liste presenti alle elezioni regionali ovvero espressione di gruppi parlamentari nazionali.
3. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai Gruppi consiliari, di personale, strutture e contributi, iscritti nel bilancio del Consiglio.

Art. 39

Commissioni Permanenti

1. Il Consiglio regionale si articola in Commissioni permanenti. Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero, la competenza ed il funzionamento.

Art. 40

Funzioni redigenti delle Commissioni permanenti

1. Il Regolamento consiliare disciplina le modalità attraverso cui le Commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al Consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

Art. 41

Funzioni deliberanti delle Commissioni permanenti

1. Il Regolamento consiliare stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti a Commissioni permanenti.

2. Fino al momento dell'approvazione definitiva, il provvedimento è rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del Consiglio, oppure sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta un decimo dei componenti il Consiglio, o un quinto dei componenti la Commissione.

3. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

Art. 42

Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al Consiglio.

Art. 43

Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Deputati, può istituire Commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti e aziende da essa dipendenti, nonché su ogni altra questione di interesse regionale.

2. La presidenza delle Commissioni, istituite ai sensi del comma precedente, compete a un Consigliere regionale appartenente all'opposizione.

3. Il Regolamento Interno del Consiglio disciplina la durata, gli indirizzi di azione e le modalità di esplicazione dell'incarico della Commissione d'inchiesta.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate con Regolamento consiliare.

Art. 44

Commissioni speciali

1. È prevista l'istituzione di Commissioni con incarichi speciali composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica fra i Gruppi consiliari.

2. La presidenza delle Commissioni, istituite ai sensi del comma 1, compete a un Consigliere regionale appartenente all'opposizione.

3. Dette Commissioni possono servirsi della consulenza di esperti esterni.

4. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

Art. 45

Accesso alle informazioni

1. Tutti i titolari degli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire alle Commissioni di cui al presente Capo le informazioni e i dati necessari, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei tempi stabiliti dal Regolamento consiliare.

Capo II

Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

Art. 46

Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale di cui è componente.
2. Nella seduta di insediamento, il Presidente della Giunta espone al Consiglio le linee di indirizzo poste a base del suo programma.
3. Il Presidente della Giunta, nei dieci giorni successivi, nomina i componenti la Giunta, tra i quali un Vice-Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'articolo 48.
4. Il Presidente della Giunta, dal momento della nomina e fino alla nomina dei componenti la Giunta medesima, disbriga l'ordinaria amministrazione regionale.
5. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti la Giunta, dandone successiva comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, nella prima seduta utile da convocarsi entro venti giorni, discute della comunicazione del Presidente.
6. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente della Giunta, ai sensi del successivo articolo 52, comporta le dimissioni del Presidente e della Giunta, nonché lo scioglimento del Consiglio regionale.
7. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio secondo modalità stabilite nel Regolamento consiliare.
8. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del Presidente, il Vice-Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.
9. In caso di votazione di sfiducia consiliare, ovvero di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione.

10. Nell'ipotesi di scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, ovvero di annullamento della consultazione elettorale, l'ordinaria amministrazione è esercitata dalla Consulta statutaria.

11. Ad eccezione dell'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, lo scioglimento del Consiglio è disposto dalla Consulta statutaria, che indice le elezioni, entro tre mesi, nelle forme previste dalla legge elettorale.

Art. 47

Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
- b) dirige la politica della Giunta, ne mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli Assessori, nel rispetto della loro autonoma responsabilità politica;
- c) nomina e revoca i componenti la Giunta regionale;
- d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della Giunta;
- e) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione della medesima e acquisito il parere del Consiglio regionale, ove richiesto, e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce;
- f) presenta al Consiglio, previa delibera della Giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della Giunta;
- g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo Statuto;
- h) il Presidente presenta al Consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'articolo 29;
- i) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta regionale e dal Consiglio;
- j) sovrintende ai settori ed ai servizi dell'amministrazione anche a mezzo dei componenti la Giunta;
- k) emana, dopo l'approvazione della Giunta, i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente;
- l) nomina, dopo l'approvazione della Giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali;
- m) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Art. 48

Nomine

1. Tutte le nomine attribuite al Presidente della Regione e alla Giunta dal presente Statuto, dalle leggi dello Stato o dalle leggi regionali devono essere confermate dal Consiglio Regionale attraverso l'espressione del gradimento. Il Regolamento ne disciplina le modalità.
2. Qualora non sia espresso gradimento, il Presidente della Regione potrà comunque procedere alla nomina o alle nomine effettuate dandone al Consiglio comunicazione scritta nella quale siano indicati i motivi che lo hanno indotto a reiterare la sua decisione.

Art. 49

Questione di fiducia

1. Il Presidente della Giunta può porre la questione di fiducia sulla votazione di una proposta di deliberazione del Consiglio per chiederne l'approvazione o la reiezione.
2. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale con voto palese non prima di dodici ore.
3. La questione di fiducia non è ammissibile sulle proposte di inchieste consiliari, modificazioni al Regolamento, fatti personali e in genere su quanto attenga al funzionamento interno del Consiglio e sugli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni a scrutinio segreto.
4. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio sulla richiesta di approvazione o di reiezione avanzata dal Presidente della Giunta con la questione di fiducia comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 50

Organizzazione e funzionamento della Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.
2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive del Presidente, e nell'ambito della funzione di indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale, concorre, con il Consiglio regionale, alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.
3. La Giunta regionale è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un numero di Assessori non inferiore ad un decimo e non superiore ad un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
4. I componenti la Giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
5. L'ufficio di Assessore è incompatibile con quello di Consigliere.
6. Il Consigliere che, a seguito della sua nomina ad Assessore, è sospeso dal suo ufficio, è sostituito dal primo dei non eletti della lista nella quale egli è stato eletto.

7. Il Consigliere che venga revocato o dia le dimissioni dall'ufficio di assessore riprende automaticamente l'esercizio del suo mandato consiliare. Il Consigliere supplente che lo ha sostituito temporaneamente recupera il suo posto nella lista dei Consiglieri non eletti.
8. La Giunta regionale opera collegialmente. Il Presidente ripartisce tra gli Assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.
9. La Giunta regionale adotta, su proposta del Presidente, un Regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.
10. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
11. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
12. Le indennità di funzione e le relative forme di previdenza del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 51

Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:
 - a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando, nel rispetto delle attribuzioni del Presidente della Giunta regionale, tutte le competenze diverse da quelle legislative, regolamentari, di indirizzo e di controllo spettanti al Consiglio;
 - b) esercita la potestà regolamentare ai sensi del presente Statuto;
 - c) predispone il documento di programmazione economico-finanziario, il progetto di bilancio di previsione ed il rendiconto generale della Regione e le loro variazioni, oltre che ogni altro atto di programmazione finanziaria;
 - d) presenta al Consiglio regionale, per l'approvazione, il conto consuntivo;
 - e) gestisce il bilancio, amministra il patrimonio ed il demanio regionale e delibera sui contratti, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
 - f) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal Consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;
 - g) delibera sulle direttive e sui criteri generali per la formazione e l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, allo scopo di assicurare l'imparzialità, la trasparenza, la speditezza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - h) delibera sugli indirizzi, sulle direttive e sui criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

- i) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal Consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, società o aziende dipendenti o partecipate dalla Regione e delle società interregionali;
 - l) provvede alla impugnazione di leggi ed alla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta;
 - m) delibera in merito agli atti di organizzazione generale, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie.
2. La Giunta regionale esercita tutte le funzioni per le quali la Costituzione e le leggi stabiliscono la generica attribuzione alla Regione, salvo diversa previsione del presente Statuto.

Art. 52

Mozione di sfiducia, mozione di sfiducia individuale, censura individuale e plurima

1. Il voto del Consiglio regionale, contrario ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
2. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della Costituzione, può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di un Assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia individuale comporta l'obbligo delle dimissioni dell'Assessore sfiduciato.
6. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere, a seguito di apposita discussione, la censura nei confronti di un Assessore. Essa non comporta obbligo di dimissioni. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina la procedura.

Titolo VI

Procedimenti di formazione delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti

Art. 53

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa della leggi regionali appartiene alla Giunta e a ciascun deputato regionale. Viene altresì esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di leggi redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, nel caso comportino spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.
5. È riservato alla Giunta il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.
6. L'iniziativa popolare è esclusa per quanto attiene la modifica o la revisione dello Statuto regionale e la materia tributaria, finanziaria e di bilancio..

Art. 54

Procedimento legislativo

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 40 e 41, ogni progetto di legge, previo esame in Commissione competente per materia, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.
3. Nel caso di esercizio di iniziativa legislativa da parte dei Consigli provinciali e comunali, degli elettori, del Consiglio delle Autonomie Locali e del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro, il progetto di legge è portato all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 55

Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.
2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 56

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella forma di regolamenti di esecuzione, attuazione ed integrazione in materia di legislazione esclusiva dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
 - a) l'esecuzione delle leggi regionali, degli atti comunitari e degli accordi internazionali;
 - b) l'attuazione delle leggi regionali recanti norme di principio;
 - c) l'organizzazione dell'amministrazione regionale, secondo le disposizioni generali di principio dettate dalla legge regionale.
3. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

Art. 57

Regolamenti delegati. Delegificazione e testi unici

1. Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie concorrenti e residuali, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi regionali, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare della Giunta, determinano principi e criteri direttivi della materia e dispongono l'abrogazione delle norme legislative e regolamentari, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari delegate.
2. Il Consiglio regionale può, con legge, autorizzare la Giunta regionale a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica le fonti legislative da raccogliere nel testo unico e ne dispone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino. La legge indica l'ambito di riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri ed i criteri direttivi.

Art. 58

Regolamenti semi-indipendenti

1. Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione permanente competente per materia, nell'ambito delle sole materie oggetto di legislazione concorrente, sono emanati regolamenti nelle materie in cui manca la disciplina da parte di leggi regionali sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge.

Art. 59

Regolamenti presidenziali ed assessorili

1. Con decreto del Presidente della Giunta possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Presidente della Giunta.

2. Con decreto assessorile, possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza di ciascun Assessore.

3. Il potere regolamentare, di cui ai commi 1 e 2, deve essere espressamente conferito dalla legge regionale

4. I regolamenti di cui al presente articolo non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dalla Giunta.

Parte III

Titolo VII

Finanze, bilancio e programmazione

Capo I

Autonomia e Risorse Finanziarie

Art. 60

Autonomia finanziaria

1. La Regione, nell'ambito della sua autonomia finanziaria, con legge stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate solo per finanziare spese di investimento o per migliorare o istituire servizi pubblici, espressamente indicati nella legge che dispone l'aumento.

3. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato e gestito nel rispetto dei principi costituzionali e dell'ordinamento statale ed in base alla legge regionale.

Art. 61

Mutui e obbligazioni

1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni solo per finanziare spese di investimento.
2. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.

Capo II

La Programmazione

Art. 62

Atti della programmazione

1. La Regione assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con gli enti locali, lo Stato e l'Unione Europea, definendo gli obiettivi, criteri e modalità della propria azione, nel rispetto del principio della sussidiarietà.
2. La Regione disciplina con legge gli atti della programmazione regionale, stabilendone contenuti e procedimenti di formazione, approvazione ed attuazione.

Art. 63

La contabilità regionale

1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.
2. Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese è coordinato in armonia con la Costituzione e con le norme della legge dello Stato.

Art. 64

Il Documento di programmazione economico- finanziario

1. Il Documento di programmazione economico-finanziario è un atto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziario definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali, stabilendo gli obiettivi per gli interventi, i programmi, i progetti e le azioni.

3. Il Consiglio regionale approva il documento di programmazione economico-finanziario presentato dalla Giunta regionale.

Art. 65

La legge finanziaria

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria.

2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari e tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economico-finanziario.

3. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

Art. 66

Il bilancio

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La Giunta regionale ogni anno predisporre e presenta al Consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.

3. Il Consiglio regionale approva con legge, il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale.

4. Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati di ciascun piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi ed ai principi del Documento di programmazione economico-finanziario.

5. Le proposte di modifica del bilancio sono ammesse nel rispetto del suo equilibrio complessivo.

6. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

7. Ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

8. Le leggi che esauriscono la copertura finanziaria devono essere rifinanziate mediante l'approvazione di una nuova legge.

9. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal Consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Art. 67

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è presentato dalla Giunta entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, delle agenzie e delle aziende comunque dipendenti dalla Regione.

2. La Giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.

3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale con legge, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, non consiglieri, eletti dal Consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili.

Art. 68

Attività di controllo

1. La Regione si avvale della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la verifica del rispetto dell'equilibrio di bilancio in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La Regione può avvalersi della collaborazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti anche ai fini della verifica della regolare gestione finanziaria dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

Principi dell'attività amministrativa

Art. 69

Le funzioni amministrative regionali

1. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, e si dota dei relativi apparati, nei soli casi in cui ne sia giudicato necessario l'esercizio unitario al livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità, anche mediante la semplificazione dei procedimenti, nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e consensualità.
3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale prevedendo strumenti che consentano ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.

Art. 70

Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, responsabilizzazione e semplificazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi e l'impiego di strumenti informatici nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni regionali.
2. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di visionare e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione.
3. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti e agli atti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
4. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.
5. La legge regionale, nel rispetto del diritto all'azione giudiziaria costituzionalmente garantito, individua forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie con l'amministrazione regionale.

Art. 71

La separazione tra politica e amministrazione

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di sua competenza, anche definendo gli obiettivi ed i programmi, e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono, inoltre, responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Il Segretario generale dell'amministrazione regionale, nominato dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della giunta regionale, tra i dirigenti regionali, svolge funzioni di raccordo tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed i dirigenti. Il segretario generale partecipa alle riunioni della Giunta regionale; cura l'esecuzione delle deliberazioni della giunta; sovrintende all'attività dei dirigenti; assicura il coordinamento operativo degli uffici, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali; mantiene l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Presidente della Giunta.

Capo II

Principi di organizzazione

Art. 72

Le fonti sull'organizzazione regionale

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture regionali sono disciplinati:
 - a) da regolamenti adottati dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
 - b) da provvedimenti ed atti di organizzazione e gestione dei dirigenti regionali.

Art. 73

La dirigenza regionale

1. Nel rispetto della legge, l'attività dei dirigenti è ispirata al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. I dirigenti della Giunta regionale appartengono a un unico ruolo; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.
3. Il personale del Consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.

Art. 74

Il personale dipendente

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, Titolo II del libro V del codice civile.
3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente.
4. La Regione può decidere di avvalersi, ai fini della contrattazione, di una agenzia di livello nazionale, anche istituita attraverso intese tra Regioni.

Art. 75

Le agenzie regionali

1. La Regione, con legge approvata a maggioranza assoluta, può istituire agenzie per lo svolgimento di compiti specifici, attribuendo ad esse risorse organizzative ed economiche.
2. Le agenzie, enti pubblici non economici, sono strutture tecnico-operative, con direzione e responsabilità autonome, di ausilio ai fini della realizzazione dell'indirizzo politico-programmatico regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 76

L'istituzione di enti e di aziende regionali

1. La Regione può, con legge approvata a maggioranza assoluta, istituire aziende regionali.
2. Le aziende regionali, enti pubblici economici, sono dotate di personalità giuridica ed hanno un Consiglio di amministrazione ed un direttore generale il cui funzionamento è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento aziendale approvato dalla Giunta regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione ed il direttore generale sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale, che esercita la vigilanza sulla gestione.

Art. 77

Le partecipazioni societarie

1. La Regione può partecipare a consorzi e società costituite secondo il diritto privato operanti in settori di interesse regionale o promuoverne la costituzione.
2. La legge regionale, approvata a maggioranza assoluta, stabilisce il tipo, la misura, la durata delle partecipazioni e ne determina presupposti e condizioni.

Parte IV

Titolo IX

Strumenti di garanzia

Art. 78

Consulta statutaria

1. La Consulta statutaria è l'organo di consulenza e garanzia della Regione, chiamato ad esprimersi sull'applicazione e sull'interpretazione delle norme statutarie. La Consulta svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 46. Si compone di nove membri eletti, con la maggioranza dei due terzi, dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i magistrati delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori ordinari universitari in materie giuridiche e tra avvocati con almeno venti anni di esercizio effettivo della professione.
2. I membri della Consulta sono insediati con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale; durano in carica sette anni e non sono immediatamente rieleggibili. La carica di componente della Consulta è incompatibile con altre cariche pubbliche e con l'esercizio delle professioni o dell'impresa.
3. La Consulta elegge il suo Presidente, che resta in carica per la durata del mandato, ed il suo voto prevale in caso di parità di voti.
4. La Consulta, che ha sede presso il Consiglio regionale, è dotata di autonomia organizzativa e amministrativa; svolge le sue funzioni secondo le disposizioni del proprio regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei componenti l'organo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Consulta, su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, nonché di un terzo dei componenti il Consiglio regionale, esprime il proprio parere, in particolare riguardo a:

- a) l'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) la compatibilità di proposte di legge o di regolamento con lo Statuto;
 - c) la regolarità e l'ammissibilità delle richieste di referendum;
 - d) gli altri casi previsti dallo Statuto.
6. La legge regionale assicura l'autonomia della Consulta e disciplina le modalità di accesso e le altre norme che ne regolano l'attività, nonché il trattamento economico dei componenti.
 7. Gli organi regionali si attengono alle valutazioni della Consulta. Il Consiglio regionale, con motivata decisione, può comunque deliberare a maggioranza assoluta in senso contrario a singole valutazioni.

Titolo X

Norme transitorie e finali

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. La Regione può chiedere, ai sensi dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione, l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.
2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento consiliare.
3. Gli organi della Regione costituiti alla data di promulgazione del presente Statuto restano in carica sino all'insediamento della successiva legislatura regionale. Restano parimenti in carica le Commissioni costituite alla data di promulgazione del presente Statuto. Le Commissioni si rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme previste dal Regolamento consiliare.
4. Le modalità di svolgimento del referendum confermativo di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione sono disciplinate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
5. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 80

Norma provvisoria

1. Nelle more dell'applicazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio si applica il Regolamento del Senato ove applicabile.

